

SOSmontagna



**ORGANIZZAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PER LA SICUREZZA IN MONTAGNA
RADIOCOMUNICAZIONI DI EMERGENZA**

O.N.L.U.S. Registro regionale O.D.V.P.C. n°23/TO

Autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico e Comunicazioni D.G.S.C.E.R. 400073TAR

Via Capra 38, 10088 Rivoli (TO) Tel. 011 044 72 65 E-mail: sosmontagna@gmail.com

PEC: sosmontagna@pec.it c.f. 95828340010 IBAN IT 62 1 03288 30871 052485189430

Verbale assemblea soci del 30 luglio ²⁰¹⁹~~2019~~

Convocato per la data odierna alle ore 21.00

Ordine del giorno:

Nuova formulazione dello statuto sociale ai sensi del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i.,

Assume la presidenza il sig Rossi Alberto e chiama a fungere da segretario il sig Vinelli Giorgio

Si consta che sono presenti tutti i soci così come da registro alla data odierna.

Il Presidente, come già portato all'attenzione degli associati, invita i soci ad approvare il modello di statuto che deriva dall'applicazione del decreto legislativo inerente al terzo settore di cui sopra

L'assemblea approva il testo nella nuova formulazione tenuto conto che nulla cambia ai fini dell'attuazione per il conseguimento dello scopo sociale, ed approva la nuova formulazione in "Organizzazione di Volontariato SOSmontagna" abbreviato in "ODV SOSmontagna"

L'assemblea dà incarico al Presidente di depositare lo statuto nella nuova formulazione presso l'ufficio del registro e di chiedere che lo stesso sia registrato in esenzione da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018

Non avendo null'altro da discutere si dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21.30 previa redazione del presente verbale.

Il Presidente

Alberto Rossi

Il Segretario

Giorgio Vinelli



Registrato a: D.P. TO II - UT Rivioli

Il 26/08/2019 al n° 2617 S.3

—ATTO PRIVATO ESENTE—

IL FUNZIONARIO

R. Infresco

Firma su delega del Direttore Provinciale

E. DIETRA



SOSmontagna

ODV PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MONTAGNA

Statuto

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato per la sicurezza della vita in montagna siglabile "SOSmontagna ODV"
- 2) L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Rivoli via Capra 36. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 3) La durata dell'Organizzazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 15

Art. 2

Scopi e finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà sociale, si prefigge lo scopo di:

Prestare supporto tecnico di comunicazione, dove i sistemi ordinari non siano utilizzabili, finalizzato alla prevenzione dei rischi e all'allertamento del soccorso, a salvaguardia della sicurezza umana in montagna.

Art. 3

Attività

- 1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. di svolgere, ***prevalentemente in zone non servite da sistemi di comunicazione tradizionali***, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:



- *Protezione civile in ambiente montano, intesa come miglioramento delle comunicazioni volte all'agevolazione all'accessibilità ai servizi sanitari e di emergenza in genere.*
- *Prevenzione e attenuazione del rischio anche con contributo diretto al soccorso.*
- *Tutela e vigilanza dell'ambiente intesa come tempestiva segnalazione, agli organi preposti, di situazioni di pericolo; con eventuale contributo diretto alla loro risoluzione.*
- *Studio, progettazione e realizzazione (anche avvalendosi di collaborazioni professionali esterne) delle infrastrutture tecniche necessarie all'attuazione degli scopi prefissi.*
- *Istruzione tecnica di base ai volontari al fine del conseguimento dell'oggetto dell'ODV.*
- *Attuazione di ogni altra iniziativa o esercizio ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi che precedono.*

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall' ODV, e prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Volontari.

4) Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

5) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei volontari.

6) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo di gestione competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i).

7) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

8) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

9) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- 2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote di iscrizione e contributi degli aderenti;
 - b) Contributi pubblici e privati;
 - c) Donazioni e lasciti testamentari;
 - d) Rendite patrimoniali;
 - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e s.m.i.);
 - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- 3) L'esercizio contabile dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei volontari entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni volontario.
- 4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, volontari, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi di gestione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ODV.



Art. 5 Volontari

1) L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore – D.LGS 117/2017)

2) Il numero dei volontari è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo volontario è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

2) Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei volontari.

3) Il ricorso all'assemblea dei volontari è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro volontari dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

La qualità di volontario è intrasmissibile.

5) La qualità di Volontario si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6) L'esclusione o la decadenza dei volontari è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Volontario, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di volontario comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto di volontariato limitatamente ad un volontario, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Volontari

Diritti e Doveri dei volontari

1. Tutti i volontari godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività.

In modo particolare:

a) I volontari hanno diritto:

- 1) di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- 2) di eleggere gli organi di gestione e di essere eletti negli stessi;
- 3) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi di gestione, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- 4) di consultare i libri dell' ODV presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

b) I volontari sono obbligati:

- 1) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi di gestione;
- 2) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- 3) al pagamento nei termini della quota di iscrizione all' ODV, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei volontari. La quota di iscrizione è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- a. L'Assemblea dei volontari;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente.



Art. 9 Assemblea dei Volontari

- 1) L'Assemblea dei volontari è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i volontari.
- 2) Ciascun volontario dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro volontario, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun volontario può rappresentare più di due.
- 3) I Volontari possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del volontario che partecipa e vota.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro volontario appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei volontari aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i volontari.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i volontari anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di volontari non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di volontari o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
- 11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri



casi.

Art. 10 Assemblea ordinaria dei Volontari

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei volontari intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei volontari presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i volontari componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV; (se previsto)
- e. nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
- f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Prohiviri; (se previsto)
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi di gestione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- k. delibera sulla quota di iscrizione annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- l. delibera sull'esclusione dei volontari;
- m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi volontari;
- o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- p. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i volontari che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente



- documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
- q. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
 - r. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai volontari ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Volontari

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei volontari.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei volontari approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei volontari e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il

Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti, la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7) Tutte le cariche di gestione dell'ODV sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei volontari.

8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei volontari;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote di iscrizione annue per i volontari e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano i volontari o esperti esterni, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo

10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.

11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo

12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti, e sottoscritti dal redattore,



individuato in sede di riunione e da chi l'ha presieduta, vengono conservati agli atti.

13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore".

Art. 13 Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ODV di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei volontari.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Organo di controllo

1) L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.

2) Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i volontari, lo stesso non può essere retribuito.

3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto



organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio dell'ODV, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.l. Il bilancio dell'ODV dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'ODV o su determinati temi.

Art. 15

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1) L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.

2) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i volontari, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3) Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 2 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

5) Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17 Comitati Tecnici

1) Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei volontari, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano i volontari o esperti anche esterni, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18 Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei volontari aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

2) In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19 Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.